

SI PRENOTI A DEBITO

EX ARTT. 146 D.P.R. 115/2002

E 59 LETT. C.) D.P.R. 131/1986

N. R.G. 473/2024 P.U.**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO***Seconda Sezione civile e crisi d'impresa***REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone

- Presidente estensore

dott. Luisa Vasile

- Giudice

dott. Guendalina Pascale

- Giudice

nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale n. r.g. **473-1/2024**

promosso da:



E nel procedimento di concordato preventivo r.g. **473-2/2024** promosso da:

con l'intervento di

PUBBLICO MINISTERO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 10.4.2024 ha chiesto l'apertura della
liquidazione giudiziale nei confronti di
All'udienza fissata ai sensi dell'art.41 del 15.5.2024 non
è comparsa avendo rinunciato all'istanza il 3.5.2024, ma la società debitrice ha
depositato comparsa di costituzione, esponendo di aver proposto il 14.5.2024
ricorso ex art. 44 CCII, e così introducendo una domanda di accesso ad uno



strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione entro un termine fissato dal Tribunale, con richiesta di conferma delle misure protettive di cui all'art.54 comma 2 CCII.

Con decreto del 21.5.2024 il Tribunale ha concesso il termine richiesto sino al 14.7.2024 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.40 CCII, ha confermato sino alla stessa data le misure protettive, ed ha nominato Commissario giudiziale l'avv. Giannino Bettazzi.

Con successiva is _____ to la proroga del termine e delle misure protettive e, tenuto conto del parere espresso dal Commissario giudiziale, in adesione alla richiesta, il termine e le misure sono state prorogate sino al 14.9.2024.

Depositata la documentazione integrativa, modificato il piano e la proposta in ragione dei diversi rilievi formulati dal Tribunale, esaminato il parere reso dal Commissario giudiziale, il Collegio con decreto del 12.12.2024 ha aperto la procedura di concordato preventivo e fissato il termine per il voto dei creditori tra il 7 e il 17.4.2025.

_____ opera nel panorama italiano ed internazionale della moda e del *retail fashion* attraverso il marchio “ _____ , di proprietà della controllante _____ , e di cui la società è licenziataria esclusiva. La società è attiva (i) nel mercato *business to business*, tramite un'ampia rete di distributori e agenti e (ii) nel mercato *business to consumer* tramite canali di *e-commerce* (attraverso il sito _____ nonché per il tramite di altri operatori del settore (_____), nonché tramite i seguenti punti vendita (con immobili in locazione): *flagship store* di Milano, _____ ; otto punti vendita ubicati in _____ (tre punti vendita), _____ (punto vendita “ _____ ”), _____ (presso il resort _____).

Sulla base del piano definitivo delineato, _____ ha proposto ai creditori un concordato in continuità con prosecuzione diretta dell'attività di impresa, sulla scorta di una programmazione industriale volta a conseguire il ripristino della situazione di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario, ed a generare le risorse necessarie al soddisfacimento dei creditori concorsuali. Il piano prevede, altresì, la dismissione di cespiti non strategici.



Nel corso del procedimento, poco prima dell'apertura delle operazioni di voto, con informativa depositata il 5.3.2025, resa ai sensi dell'art.106 CCII, il Commissario Giudiziale avv. Giannino ha esposto che, dalle indagini compiute per la predisposizione della relazione ex art.105 CCII, sono emerse criticità rilevanti caratterizzanti la proposta concordataria, tali da comportare la revoca dell'ammissione allo strumento.

Gli aspetti problematici esposti dall'organo commissariale sono correlati, da un lato, all'andamento economico-finanziario dell'impresa nel periodo successivo al deposito della domanda con riserva e, dall'altro, alla condotta degli amministratori soprattutto in relazione alla formazione del bilancio chiuso al 28.2.2023.

Sotto il primo profilo, evidenzia il Commissario che nell'arco temporale intercorso tra il 14.5.2024 ed il 30.11.2024 la società ha registrato un EBITDA negativo di euro 4.666.000,00, a fronte di una previsione di EBITDA negativo al 31.12.2024 quantificato nel piano nell'importo di euro 2.772.000,00. Al 31.5.2024 l'EBITDA era pari euro -2.482.000,00, mentre al 30.11.2024 era divenuto di euro -4.666.000,00, registrando, quindi, una perdita lorda di euro 2.184.000,00, con corrispondente possibile aggravio in termini di passivo prededucibile.

Allo stesso tempo, con riferimento ai ricavi, sottolinea il Commissario che nel semestre giugno – novembre 2024 i ricavi si sono attestati su una media mensile di euro 900.000,00, dato che - proiettato su base annua - porta a ricavi per euro 10.800.000,00 (900 x 12), importo estremamente distante dalle previsioni contenute nel piano che prevede, per il 2025, un volume di ricavi di euro 17.814.000,00.

I risultati economici negativi si riflettono anche in termini di aggravio progressivo della situazione patrimoniale e finanziaria, tanto da aver determinato un allarmante incremento dell'indebitamento, cresciuto in corso di procedura da euro -21.347.000,00 al 31.5.2024, ad euro -24.134.000,00 al 30.11.2024, con un delta negativo di euro 2.787.000,00.

Rileva, in aggiunta, il Commissario che in corso di procedura un creditore ha lamentato il mancato pagamento di debiti correnti e che la società non ha documentato il pagamento dell'IMU e delle TARI sull'immobile di proprietà sociale di Trapani maturata sempre durante il concordato, per cui conclude affermando che *“Ciò che al commissario giudiziale preme evidenziare, piuttosto, è che giustifica la segnalazione oggetto della presente relazione, è che il piano si sta rivelando inidoneo al soddisfacimento dei creditori e soprattutto, alla stregua delle chiare difficoltà finanziarie emerse*



in costanza di procedura, alla conservazione dei valori aziendali. In questo senso, e tenuto conto pure dell'incremento del fabbisogno concordatario da euro 8.178 mila ad euro 9.667 mila, la situazione appare tale da comportare il venir meno delle condizioni prescritte per l'apertura della procedura dagli artt. 84-88 CCII".

Quanto all'ulteriore aspetto, attinente alla condotta dell'organo amministrativo, il Commissario giudiziale si è soffermato sulle poste anomale iscritte nel bilancio al 28.2.2023 con particolare riguardo al conto "fatture da emettere", attraverso le quali sarebbe stata occultata la perdita integrale del capitale sociale. La voce è appostata nel bilancio menzionato in euro 7.790.000,00, contro valori nettamente inferiori degli anni precedenti (euro 1.207.000,00 nel 2022 ed euro 316.000,00 nel 2021). In particolare, risulta emessa un'unica fattura nei confronti di

in data 10.1.2024 per euro 4.044.916,86 a distanza di circa un anno dalla rilevazione dei ricavi di esercizio. Segnala il Commissario che l'importo è all'incirca corrispondente al fatturato complessivo dei ricavi annuali di

, per cui da parte della controllata si paleserebbe applicato un risibile ricarico sulle vendite dei medesimi prodotti. La società francese, tra l'altro, nel bilancio 2023 aveva perso il capitale sociale per cui avrebbe dovuto svalutare, per coerenza, l'ulteriore credito finanziario vantato verso la stessa che, al 28.2. 2023, ammontava ad euro 1.410 mila.

Sempre con riguardo al conto "fatture da emettere" nella segnalazione è esposto altro sospetto stanziamento di euro 2.421.000,00, con causale "*Fatture da emettere clienti wholesale*". Detta voce viene poi azzerata nel corso dell'esercizio successivo attraverso la rilevazione di una sopravvenienza passiva di pari importo. La registrazione, quindi, ad avviso del Commissario non era corretta ed ha contribuito ad occultare artificiosamente la perdita del capitale sociale.

Un'ultima anomalia che interessa la voce crediti per fatture da emettere riguarda lo stanziamento di un importo di euro 317.000,00 per fatture da emettere alla controllante a titolo di "*riaddebito costi brand awareness*", ove il credito viene interamente azzerato nel corso dell'esercizio 2023-2024 attraverso la rilevazione di una sopravvenienza passiva corrispondente e causale di storno "*fatture da emettere rifatturaz. costi*", confermando così l'inesistenza *ab origine* del relativo ricavo e del conseguente credito.



In ragione della segnalazione del Commissario, il Tribunale ha aperto d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato e fissato udienza di comparizione delle parti per il 3.4.2025.

Nel frattempo, il 14.3.2025 la società ha depositato istanza di liquidazione giudiziale di ed è stata fissata udienza per esame della stessa ex art.41 CCII nella medesima udienza del 3.4.2025.

La società in concordato ha resistito nel procedimento ex art.106 CCII insistendo per il rigetto, affermando l'inza di elementi idonei a comportare l'interruzione della procedura di concordato preventivo. Osserva, in particolare, che le *performances* economiche negative riscontrate si giustificano in ragione di eventi aventi carattere straordinario e non ricorrente, quali operazioni di *destocking* del magazzino volte al reperimento di risorse finanziarie nel breve termine, il ritardo nell'incasso del *key money* relativo al punto vendita di Forte dei Marmi, nonché ai plurimi effetti negativi riconducibili alla pendenza della procedura concordataria. La società, in ogni caso, assume di essere in grado di far fronte al maggiore indebitamento prededucibile maturato e alla situazione di perdita economica che ha caratterizzato l'esercizio 2024/2025, prospettando di raggiungere il sostanziale equilibrio finanziario già nell'esercizio 2025/2026.

Rileva, altresì, che il maggior passivo prededucibile generatosi successivamente all'introduzione della procedura in parte è contestato (tra cui in particolare la posizione relativa a .) ed in parte è gestito attraverso piani di rientro coerenti con le disponibilità di cassa di per cui non costituisce un *vulnus* alla fattibilità della proposta concordataria.

Precisa, inoltre, che nei mesi a venire non genererà ulteriori passività prededucibili a scadenza, in quanto la società ha intrapreso un piano articolato di risanamento, ed è in corso la rimodulazione del piano concordatario già proposto, per cui l'attuale assetto operativo e contrattuale viene ridefinito in funzione di una strategia aziendale improntata alla razionalizzazione dei costi, riorganizzazione ed efficientamento aziendale e al contenimento del rischio finanziario.

I principali assi operativi della revisione del piano – che intende ultimare e depositare entro il 16.5.2025, unitamente ad un aggiornamento dell'attestazione e della documentazione a corredo - si concretano in:

a) l'implementazione di iniziative finalizzate al miglioramento del posizionamento di mercato della società, in linea con l'identità del marchio e con le dinamiche del settore di riferimento;



b) il mantenimento di una struttura di costi ottimizzata, coerente con gli interventi di efficientamento già realizzati dal management negli ultimi mesi e proporzionata ai volumi di attività previsti;

c) il contributo di _____ mediante la messa a disposizione del proprio immobile sito in _____ e la rinuncia ai propri crediti per *royalties* derivanti dalla concessione in licenza a _____ dell'omonimo marchio e del relativo dominio, fino all'interale adempimento della proposta concordataria.

Quanto ai pretesi atti in frode, la società argomenta esclusivamente con riguardo alla contestazione relativa al credito verso _____, rivendicando la regolarità della fattura emessa in unica soluzione per euro 4.044.916,86 a fronte di numerose forniture eseguite tra marzo 2022 e febbraio 2023, per difficoltà operative e gestionali del sistema informatico con particolare riguardo ai rapporti *intercompany*. Relativamente all'ammontare delle cessioni tra le due società, il *mark-up applicato* e l'apparente divergenza con i dati di fatturato della società francese, chiarisce la società che si tratta di elementi che trovano giustificazione nell'insieme delle politiche di *transfer pricing* del gruppo, nelle fisiologiche dinamiche di avviamento di una nuova attività imprenditoriale (va ricordato che la società francese era in fase di *start-up*) e nella contabilità delle rimanenze, senza che ciò comporti, di per sé, alcuna anomalia gestionale o contabile. Neppure sussisteva un dovere di _____ di integralmente svalutare il credito finanziario verso _____, essendo fisiologico che la società francese, alla chiusura del suo primo esercizio, non avesse ancora raggiunto il *break-even* e operasse dunque grazie al sostegno finanziario di _____

Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, ha insistito per la revoca del concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale della società. All'istanza si è associato il creditore _____

Osserva, innanzi tutto, il Collegio che l'art.106 CCII è volto a sanzionare con la revoca dell'ammissione alla procedura il comportamento del debitore che occulta o dissimula una parte dell'attivo, che dolorosamente omette di denunciare uno o più crediti, che espone passività insussistenti o commette altri atti di frode. Il procedimento per la revoca è previsto, dal secondo comma della norma, anche per l'ipotesi in cui sia accertato il compimento di atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, ovvero si riscontri, in qualunque momento, che manchino le condizioni prescritte per l'apertura del concordato.



Entrambi i profili di criticità messi in luce dal Commissario giudiziale, e supportati da riscontri documentali, per le ragioni di seguito illustrate, pure singolarmente valutati, rientrano nel perimetro dell'art.106 CCII e impediscono la prosecuzione della procedura concordataria.

Quanto al primo, per cui il Commissario rileva che siano venute meno le condizioni previste per il concordato, è oggettivo quanto lo stesso riferisce circa una costante e progressiva contrazione del fatturato, tanto che i ricavi su base annua si attesterebbero per il 2025 in euro 10.800.000,00, a fronte delle previsioni contenute nel piano che riportano, per quest'anno, un volume di ricavi di euro 17.814.000,00. L'ulteriore ultimo aggiornamento fornito dal Commissario con riferimento ai dati contabili delle ultime mensilità disponibili, consentono di acclarare per il bimestre dicembre 2024-gennaio 2025 un fatturato medio ancora inferiore, di circa euro 500.000,00, che, proiettato su base annua, porta le vendite stimate ad euro 6.000.000,00, con uno scostamento - in meno - del 65% rispetto alle previsioni (v. tabella di raffronto allegata alla relazione 10.4.2025).

La stessa , peraltro, riconosce di aver registrato tra marzo 2024 e gennaio 2025 un EBITDA negativo di euro 5.300.000,00, contro una previsione di euro 2.700.000,00 riportata nel piano concordatario.

Si noti che di questi euro 5.300.000,00 di perdita operativa, euro 3.700.000,00 si sono formati successivamente al deposito della domanda prenotativa.

È vero che la società attribuisce gli scostamenti ad eventi straordinari e contingenti, assume che gli stessi non inficiano la fattibilità del piano e che il maggiore indebitamento prededucibile maturato nel periodo di riferimento è correttamente gestito e per lo più relativo a crediti contestati. Tali considerazioni, tuttavia, circa il fatto che il futuro non si genereranno ulteriori costi prededucibili né ulteriori perdite, sono valutazioni prospettiche in alcun modo avvalorate da riscontri oggettivi.

Non può, quindi, non condividersi la valutazione commissariale laddove sottolinea che le ipotesi di crescita del fatturato prospettate da non siano allineate con le previsioni del mercato e nemmeno con gli stessi tassi di crescita storici della società debitrice. Analoga considerazione per il margine EBITDA ipotizzato, che alla luce dell'aggiornamento dei dati a disposizione e del



monitoraggio del *business plan*, si riscontra essere ben lontano dalle stime di settore e dai risultati conseguiti da perfino nel periodo di massimo successo.

Quanto agli annunciati interventi sui costi, quand'anche la società prospetti di migliorarli, non può non osservarsi che già il piano iniziale ne prevedeva una ridefinizione, ma a distanza di un anno dal ricorso introduttivo le passività correnti si sono solo incrementate.

Va sottolineato che il concordato proposto è impostato sulla continuità diretta dell'attività d'impresa.

 , per realizzare il piano, ha stimato di generare risorse finanziarie al servizio della procedura concordataria per euro 8.392.000,00 (il 'valore concordatario'), esponendo che in caso di assoggettamento alla liquidazione giudiziale le attività disponibili per il soddisfo dei creditori potrebbero valutarsi in euro 4.615.000,00 (il 'valore di liquidazione'), con una differenza tra i due scenari di euro 3.777.000,00 (il 'valore eccedente').

La ricorrente, avvalendosi della facoltà concessa dagli artt. 84 e 87 CCII, ha prospettato di distribuire il valore di liquidazione nel rispetto della c.d. '*absolute priority rule*', mentre il valore eccedente in ossequio alla c.d. '*relative priority rule*'.

Tuttavia, già in costanza di procedimento sono emersi scostamenti fortemente significativi rispetto a quanto prospettato nel piano. Il primo anno considerato ha registrato un costante incremento del *deficit* finanziario ed è affiorata una diversa consistenza dell'entità di risorse generate dal piano. Il che costituisce un dato di estrema pregnanza se combinato alla consistenza della proposta a monte già molto risicata, in quanto tesa ad assicurare ad una gran parte dei creditori un esiguo soddisfacimento inferiore al 6% della originaria ragione di credito, peraltro con un pagamento procrastinato ad un periodo piuttosto lontano, collocato tra il 2028 e il 2029.

È evidente che il *trend* attuale – che non è contraddetto da aspetti in controtendenza – è già larvatamente destinato a travolgere qualsiasi possibile soddisfacimento di detti creditori. Ciò finisce per porsi in palese contrasto con la previsione di cui all'art.84 comma 3 CCII, che impone di garantire per ciascun creditore un'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile.

In buona sostanza, nel corso del procedimento, la "lente" commissariale sui dati reali dell'impresa, sia di carattere economico che finanziario, ha consentito di disvelare una inattitudine manifesta del piano a perseguire l'obiettivo del soddisfacimento dei creditori, cui il piano stesso dev'essere intrinsecamente



preordinato (art. 47, co. 2). Sotto questo aspetto è emersa una divaricazione fra la previsione, confluita ed avvallata dalla relazione attestativa a corredo del piano, e l'insieme dei dati concreti posti in evidenza dalla gestione aziendale.

Detta divaricazione induce a dubitare addirittura dell'attuale rispondenza dell'attestazione resa, per un verso, ai criteri oggettivi espressi dalla scienza e dalla tecnica, e per altro verso, alla dimensione attuale dell'impresa e del suo squilibrio.

La previsione del "valore concordatario" appare compromessa dai dati concreti, che restituiscono un sensibile scostamento al ribasso dei flussi e dei ricavi generati dalla continuità e suscettibili di essere posti al servizio del ripianamento dei debiti concorsuali. D'altronde, nelle proprie difese | non porta all'attenzione del Tribunale e dei creditori elementi idonei a suggerire una repentina e imminente inversione di tendenza idonea a scardinare un *trend* già confermatosi nel periodo intercorso fra il deposito del piano e l'attualità.

Quanto all'ulteriore, e di per sé sola assorbente, criticità di cui si discute in questa sede, relativa all'anomalo incremento della voce "fatture da emettere" nel bilancio chiuso il 28.2.2023, appostata per euro 7.790.000,00, va anteposta ad ogni valutazione la ricostruzione rigorosa e argomentata del Commissario giudiziale, avv. Giannino Bettazzi, già nella relazione ex art.105 CCII (pag.32 e ss.), poi ulteriormente approfondita della nota del 10.4.2025.

A pag. 32 e ss. della relazione ex art.105 CCII lo stesso ha esposto: *"Nell'ambito delle analisi contabili, l'attenzione del commissario giudiziale si è focalizzata su uno straordinario ed anomalo incremento della voce "fatture da emettere" appostata nel bilancio al 28 febbraio 2023 in euro 7.790 mila, contro valori nettamente inferiori degli anni precedenti (euro 1.207 mila nel 2022 ed euro 316 mila nel 2021).*

Di questi 7.790 mila, euro 4.045 mila si riferiscono allo stanziamento, annotato a libro giornale in data 28 febbraio 2023, di crediti per fatture da emettere (cui corrispondono altrettanti ricavi di esercizio) nei confronti della controllata .

Su richiesta dello scrivente, la società ha prodotto la fattura n. 2364000406 emessa nei confronti di in data 10 gennaio 2024 per un importo di euro 4.044.916,86 con causale: "Goods relating to the year 2022-2023" (doc. 11).

Ciò detto, il commissario giudiziale nutre diverse perplessità sulla genuinità di questo documento. In primo luogo, si fatica a comprendere le ragioni per le quali una fattura di tale consistenza sia stata emessa a distanza di circa un anno dalla rilevazione dei ricavi di esercizio.



Invero, esaminando il conto crediti verso clienti intercompany (1130000518)2, che riepiloga i rapporti della ricorrente con le controllate dal 2019 in poi, è agevole rilevare come fatturasse sistematicamente e con regolare frequenza le cessioni di merce alle proprie controllate (tra cui) con importi peraltro frazionati e compatibili con le consegne eseguite nell'ambito di un normale rapporto di fornitura.

Peraltro, al fine di non incorrere in irregolarità fiscali, le procedure di gestione del magazzino di aziende di dimensioni simili a quelle di , sono strutturate in modo tale da garantire che l'emissione della fattura avvenga contestualmente alla consegna dei beni (momento impositivo ai fini IVA) facendo specifico riferimento ai documenti di trasporto ed alla natura delle merci alienate. Fatturare le merci a distanza di diversi mesi/anni dalla consegna dei beni costituisce una evidente irregolarità di natura fiscale.

Orbene, la fattura esaminata non contiene alcun riferimento alla quantità e qualità delle merci consegnate ed ai relativi documenti di trasporto.

Risulta, poi, altrettanto anomala la circostanza che nell'annotazione a libro giornale di detta fattura sia stata utilizzata in un primo momento (doc. 12) la contropartita "ricavi da servizi intragruppo" (poi stornata con altra scrittura contabile), che nulla ha a che fare con la vendita di merci.

Da ultimo, si osserva che i ricavi annuali di ammontavano ad euro 4.658 mila (dato che si apprende dalla nota integrativa al bilancio del 28 febbraio 2023). Conseguentemente appare incompatibile l'emissione di una fattura per un importo pari al fatturato annuo della società.

Alla stessa stregua, si dovrebbe argomentare che abbia ricevuto merce dalla propria controllante per circa euro quattro milioni applicando un risibile ricarico sulle vendite dei medesimi prodotti.

Lo scrivente ha il fondato sospetto che la annotazione di ricavi per fatture da emettere al 28 febbraio 2023, peraltro nei confronti di una controllata, e dunque approfittando del contesto infragruppo, rispondesse all'unico scopo di incrementare fittiziamente i ricavi del periodo al fine di occultare la perdita d'esercizio e, con essa, la perdita integrale del capitale sociale già al 28 febbraio 2023".

A dette contestazioni la società ha replicato che questa unica fattura emessa nei confronti della controllata francese per euro 4.044.916,86, nel gennaio 2024 per forniture eseguite tra marzo 2022 e febbraio 2023, trova giustificazione nelle difficoltà operative del sistema informatico in uso a regolare i rapporti *intercompany* e, a riscontro della veridicità della fattura, produce un riepilogo degli ordini (doc.9 allegato alla memoria 2.4.2025) e copia dei documenti di trasporto (DDT) delle



merci vendute (trasmessi direttamente al Commissario- in atti è solo l'elenco doc.10 della memoria indicata), ancorché non firmati dalla destinataria (e quindi non idonei a provare la consegna; sul punto Cass. 6.12.2019 n. 31974).

La ricostruzione della società è stata confermata al Commissario giudiziale dai sindaci e dai revisori della società in occasione di apposito incontro in videoconferenza, tenutosi il 9 aprile 2025, del quale ha riferito il Commissario nell'ultima nota depositata.

Osserva il Collegio, aderendo all'impostazione del Commissario giudiziale, che la tesi esposta è scarsamente convincente in quanto, comunque, la fattura sia stata emessa il 10.1.2024, a distanza di oltre un anno dalla consegna delle merci, e nonostante la voce appostata per fatture da emettere sia stata inserita nel bilancio al 28.2.2023. L'importo poi, così rilevante, risulta all'incirca corrispondere al fatturato della società francese, per cui la merce consegnata sarebbe stata rivenduta per un prezzo all'evidenza non remunerativo. Eccepisce che il raffronto con il fatturato di non è significativo, dovendo tenersi conto anche del magazzino, in cui le merci rimaste invendute sarebbero confluite, ma di tale dato ulteriore non fornisce né grandezze né riscontri.

assume, altresì, che le contestate "*irregolarità fiscali*", derivanti dalla descritta operazione, non rilevano in sede concorsuale.

La considerazione, tuttavia, non coglie nel segno, se si tiene conto delle dimensioni dell'azienda e del fatto che la stessa era ed è sottoposta al controllo della società di revisione e del collegio sindacale. La normativa fiscale impone che l'emissione della fattura, ai fini dell'imposizione dell'IVA, avvenga con la consegna dei beni. In questo caso, se le forniture dedotte sono state effettivamente effettuate, come sostiene quanto meno risulta ritardata la fatturazione per importi molto significativi e si palesa omessa l'indicazione di ricavi nelle dichiarazioni IVA degli anni 2022 e 2023. Questo potrebbe determinare sanzioni fiscali non quantificate nel piano concordatario, e neppure oggetto di *disclosure* in favore dei creditori.

A *latere* del tema della genuinità della voce "fatture da emettere" nei confronti di , resta insuperata e derimente la segnalazione del Commissario circa il fatto che l'andamento economico-finanziario della consociata francese era grandemente negativo (sul punto già l'attestatore a pag. 60 del proprio elaborato) come rappresentato dalla stessa nella nota integrativa del medesimo bilancio 2023- doc.4 del ricorso ex art.44 CC)), in cui si evidenzia una perdita



dell'esercizio per la partecipata francese per €1.880.754,00 (che parrebbe poi essere stata posta in liquidazione giudiziale in Francia nell'autunno 2024, ma la circostanza non è stata rappresentata direttamente da negli atti del procedimento).

In ragione di tale circostanza, quand'anche il credito fosse reale e non figurato, | che meglio di ogni altro creditore conosceva l'andamento della partecipata, avrebbe dovuto svalutare il proprio credito "per fatture da emettere" già nel bilancio al 28.2.2023.

Parimenti da svalutare era il credito finanziario esposto nel bilancio | al 28.2.2023 verso la stessa per euro 1.410.000,00.

Nella memoria difensiva, contesta la sussistenza delle condizioni per svalutare questo credito per il fatto che era in fase di *start-up* ed era pertanto fisiologico che, alla chiusura del suo primo esercizio, non avesse ancora raggiunto il *break-even* e operasse dunque grazie al sostegno finanziario di

L'argomento non è appagante atteso che, come rilevato dal Commissario giudiziale con argomentazione condivisibile *"i principi contabili non prevedono un diverso trattamento dei crediti commerciali nei confronti delle società in fase di start-up rispetto alle aziende in normale funzionamento;*

- , come emerge dallo stesso libro giornale prodotto dalla ricorrente, non effettuava alcun pagamento delle forniture eseguite dalla controllante;

- alla data del 7 luglio 2023, giorno in cui veniva approvato il bilancio di al 28 febbraio 2023, il credito nei confronti di era abbondantemente scaduto da 4 a 16 mesi (se si considera che le prime forniture risalgono a marzo 2022);

- la stessa controllata francese aveva perso integralmente il capitale sociale e registrava perdite in costante aumento;

| avrebbe dovuto svalutare il credito già nel bilancio al 28 febbraio 2023, salvo ripristinarlo, come dettato dai principi contabili, nel momento in cui fossero venute meno le motivazioni della svalutazione" (pag.9 nota del 10.4.2025).

Sempre con riguardo alla voce "fatture da emettere" ulteriore stanziamento segnalato dal Commissario come sospetto è relativo a euro 2.421.000,00 con causale "Fatture da emettere clienti *wholesale*" (doc.13 relazione ex art.105 CCII del Commissario). La voce è poi azzerata nel corso dell'esercizio successivo attraverso la rilevazione di una sopravvenienza passiva di pari importo (doc. 14 relazione ex art.105 CCII del Commissario).



In merito a queste scritture, la società ha documentato al Commissario che le merci oggetto di tale stanziamento sarebbero state consegnate a far tempo dal marzo 2023 e nei mesi successivi, con la conseguenza che i ricavi relativi a dette cessioni non avrebbero mai potuto essere registrati nel bilancio precedente chiuso in data 28.2.2023 (doc. 15 relazione ex art.105 CCII del Commissario).

Un'ultima evidenza riscontrata relativa alla voce crediti per fatture da emettere riguarda lo stanziamento di un importo di euro 317.000,00 per fatture da emettere alla controllante a titolo di "*riaddebito costi brand awareness*", come risulta dalla scrittura a libro giornale (doc. 13 relazione ex art.105 CCII del Commissario).

Uguualmente in questo caso, il credito viene interamente azzerato nel corso dell'esercizio 2023-2024 attraverso la rilevazione di una sopravvenienza passiva con scrittura a libro giornale del 29.2.2024 (doc. 14 relazione ex art.105 CCII del Commissario) e causale di storno "*fatture da emettere rifatturaz. costi*" confermando così l'inesistenza *ab origine* del relativo ricavo e del conseguente credito.

Con riferimento a queste ultime due appostazioni nulla in merito ha dedotto la società per avversare la documentata ricostruzione del Commissario.

Nell'accedere alla procedura concordataria, in un'ottica di trasparenza verso il Tribunale e i creditori, la società avrebbe dovuto segnalare la presenza di voci incongruamente annotate nell'ultimo bilancio approvato e depositato, provvedere alle svalutazioni di legge, rettificando il patrimonio netto dichiarato in quella sede. Invece, ha trascurato di adottare qualsiasi riallineamento a fronte di una situazione che - nei doverosi accertamenti della procedura - si è palesata evidente: quella di un patrimonio netto reale rideterminato al 28.2.2023 grandemente discostato da quello esposto. In particolare, il patrimonio netto avrebbe esibito un segno negativo per l'ammontare di euro 3.276.306, così determinato:

descrizione	importo
Patrimonio netto dichiarato	4.916.127
Rettifiche	
Fatture da emettere	-4.044.917
Credito finanziario	(da -1.409.516
svalutare)	
Fatture da emettere clienti <i>wholesale</i>	-2.421.000



Fatture da emettere	-317.000
Patrimonio netto reale	-3.276.306

Afferma la giurisprudenza della Suprema Corte che rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, anche *“le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione”* (Cass. 14.6.2018 n.15695; Cass.29.7.2014 n.17191; Cass. 4.6.2014 n.12533).

Sono stati celati, nel quadro concordatario, elementi cruciali.

La perdita del capitale quantomeno alla data del 28.2.2023, coincidente con il deposito dell'ultimo bilancio disponibile, avrebbe imposto, per un verso, di palesare ai creditori la circostanza contestualmente al deposito del piano, viceversa sottaciuta, dall'altro lato, avrebbe obbligato - in allora, e cioè agli inizi del 2023 - gli amministratori - non trovandosi la società in un perimetro concorsuale - di conformarsi alle previsioni contemplate dagli artt. 2447 e 2486 c.c.

Tanto non è accaduto perché - come diffusamente esposto dal Commissario giudiziale già nella relazione ex art.105 CCII -, gli organi societari hanno preferito ricorrere ad appostazioni contabili incongrue, nel contesto di una condotta generale censurabile sotto molteplici profili ((pagg. 72-82 della relazione indicata da intendersi qui richiamata).

Il che, d'altronde, è apparso in linea con l'omessa adozione, a monte, di assetti di *governance* e di controllo interno e della definizione di un apparato contabile adeguato. La prima conseguenza di questo *deficit* congenito anche sul piano degli assetti è stata la mancata sollecita comunicazione a numerosi creditori (circa 130) dell'apertura della procedura concordataria; la seconda conseguenza è stata la tardiva rilevazione dello stato di crisi; il terzo corollario si è concretato in un cospicuo, tendenzialmente esiziale, ricorso al credito bancario nel periodo in cui la società versava in stato di crisi.



Quanto all'adeguatezza degli assetti di *governance* e quelli di controllo interno, è emerso che già il 7.4.2021 (doc. 42 della relazione ex art.105 CCII del Commissario), il collegio sindacale di [redacted] rilevava che il nuovo sistema informativo entrato in funzione aveva causato un calo del fatturato importante *“perché il sistema non è stato ben tarato”*, e segnalava ulteriori problematiche *“legate alla documentazione contabile ERP: vi è merce non visualizzata né dai buyer dei negozi, né dai consumatori finali. Le responsabilità sono importanti e verranno presi provvedimenti anche di carattere disciplinare. Sono stati incaricati studi legali per verificare responsabilità e danni”*.

Circa l'implementazione del sistema [redacted], i sindaci davano atto del licenziamento dell'ex *Chief Operating Officer* di [redacted] Francesco Crivello, *“che aveva responsabilità pregnanti avendo preso decisioni senza avere i necessari poteri, senza passare per il Consiglio di Amministrazione, confrontandosi con il legal counsel o con il Collegio Sindacale. Finanche lo stesso contratto stipulato tra [redacted] e [redacted] per l'implementazione ERP (Oracle) non è passato in consiglio di amministrazione seppur prevedesse remunerazioni tra i 180 e 200 mila euro e fosse ampiamente fuori delega dell'ex COO”*.

A parte le condotte pregiudizievoli per la società attuate dal dott.

[redacted] e che ne hanno comportato il licenziamento, nel 2019 lo stesso rivestiva sia il ruolo di COO (*“Chief Operating Officer”*) che la carica di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, concentrando su di sé sia scelte tanto gestionali quanto operative, combinazione che come rileva il Commissario giudiziale *“stride con la ratio e l'interpretazione delle norme che disciplinano la adeguatezza della struttura organizzativa ed amministrativa, tenuto conto delle dimensioni e delle concrete esigenze di [redacted]. Più in particolare, appare anomalo che lo stesso soggetto rivestisse la carica di dirigente e, allo stesso tempo, avesse il potere di sovrintendere alla gestione del personale, dirigenti inclusi”* (pag.75 relazione ex art.105 CCII).

Il Collegio sindacale nella stessa adunanza del 7.4.2021 (medesimo (doc. 42 della relazione ex art.105 CCII del Commissario) dava atto di operazioni concluse in conflitto di interessi anche da parte di altro consigliere di amministrazione, dott.

[redacted], per aver stipulato contratti dannosi per [redacted] e rispondenti a suoi interessi personali, conclusi con società facenti capo al medesimo.

Dette circostanze non sono state rese note dalla società al Tribunale ed ai creditori e neppure è dato conoscere se la società abbia assunto iniziative nei confronti degli amministratori [redacted] e [redacted].



Si osserva, inoltre, come pure l'attestatore non abbia risparmiato considerazioni critiche circa l'adeguatezza degli assetti.

Con riferimento agli aspetti organizzativi, rileva lo stesso attestatore che *"l'impresa non è apparsa dotata di un funzionigramma formalizzato e comunicato al suo interno e nemmeno di un mansionario"* (pag. 66) e che *"non è risultata dotata di un sistema di ERM (Enterprise Risk Management)"* (pag. 67), che *"pur ricorrendo i presupposti della normativa, non abbia adottato canali di segnalazione interna ai sensi del d.lgs. 24/2023"* e che *"nell'ambito della gestione dei rischi aziendali, non risultano ponderati né analizzati quelli relativi ai fattori ESG"* (pag. 68).

Quanto all'inadeguatezza del sistema contabile va richiamata la considerazione, ripresa dall'attestatore, per cui l'ex direttore generale della società (rimasto in carica sino al 30 giugno 2024), ha precisato che il passaggio al nuovo gestionale SAP avvenuto nei primi mesi del 2023 *"aveva rallentato, quale circostanza negativa, la produzione dei numeri (contabilità, report gestionali, ecc.), ingenerando, altresì, una certa confusione sia negli operatori data entry sia in chi doveva manovrare e interpretare il dato aziendale"* (pag.61 attestazione).

La criticità è confermata anche dal collegio sindacale, se afferma, nel verbale del 30.4.2024, che *"la società di revisione non era stata in grado di effettuare le revisioni trimestrali a causa di una situazione frammentaria e non significativa, dovuta alle problematiche di implementazione di SAP4"* e del verbale 10 giugno 2024, nel quale si evidenzia *"il problema sul partitario clienti e fornitori che, come viene riferito al collegio sindacale, non è stato riconciliato negli ultimi due anni"* (dichiarazione sempre riportata dall'attestatore a pag.69).

Lo stesso attestatore, sempre a pag.69 dell'elaborato, riferisce di non essere *"riuscito a verificare se il sistema informativo dell'impresa è orientato ai suoi obiettivi"* precisando pure che *"nel corso dei lavori si è registrata una certa difficoltà nel ritrarre dal sistema informativo flussi attendibili, chiari e tempestivi"*.

E così nella dichiarazione sulla veridicità dei dati aziendali, l'attestatore segnala che *"non è stato possibile per il sottoscritto verificare una base dati aziendale stabile e riconciliata dalla Società, con un elenco dei debiti v/fornitori e dei crediti v/ clienti (comprese fatture e note credito da ricevere/emettere e acconti clienti/fornitori) e per questo si è quindi deciso di seguire una via di valutazione più prudente ossia di svalutare dei crediti e mantenere di contro le poste del passivo. Tutto ciò in via appunto prudenziale in considerazione del fatto che la Società ha continuato e continuerà le riconciliazioni delle singole poste ..."*.



I comportamenti tenuti dagli amministratori e le manchevolezze riscontrate espongono gli organi sociali a possibili azioni risarcitorie.

Il valore di queste azioni, a mente dell'art.87 comma 1 lett.c), CCII, incide nella determinazione del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato e non poteva non essere rappresentato in sede di predisposizione del piano (e parimenti in sede di attestazione), dovendo poter essere consentito ai creditori effettuare una comparazione con l'alternativo scenario della liquidazione giudiziale.

In altri termini, non solo il "valore concordatario" è stato, come chiarito sopra, contraddetto dalle evidenze reali dei numeri, ma la sua dimensione effettiva va ragguagliata ad un "valore di liquidazione", prospetticamente rafforzato dall'incidenza – completamente trascurata dalla proponente - delle azioni di responsabilità esperibili all'indirizzo degli organi sociali che hanno mal gestito l'impresa, già a partire dall'inadeguatezza riscontrata nella definizione dei suoi assetti e dai *maquillages* di bilancio.

Costituisce uno dei cardini del ridisegnato concordato che il valore di liquidazione impatti – per la previsione di cui ai commi 5 e 6 dell'art.84 CCII - sulla corretta distribuzione delle risorse, imponendo in maniera stringente il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, con la conseguenza che la determinazione corretta di questo valore si riflette sulla legittimità del piano concordatario e, a cascata, sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda.

Va, infine, evidenziato che il complesso delle informazioni omesse denotano scarsa trasparenza nei confronti dei creditori e assumono – tutte insieme valutate - valenza decettiva, essendo idonee a pregiudicare il consenso informato dei creditori, se in più si considera - sul piano soggettivo - che non può esservi dubbio in ordine alla loro volontarietà (Cass. 15.10.2013, n. 23387; Cass. 5.8.2011, n. 17038).

Va ricordato in merito, quand'anche pronuncia si collochi – come le altre citate, nella vigenza della legge fallimentare - quanto già espresso dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza del 23.2.2013 n.1521, trattandosi di principio immanente al sistema concordatario, vecchio e nuovo, che le forti compressioni che i creditori subiscono per effetto del procedimento di concordato, in cui si vanifica il loro diritto di azione pur costituzionalmente garantito e si assiste alla formalizzazione di una limitazione del loro credito, può bilanciarsi con l'esigenza di agevolare



dell'imprenditore nell'uscire dallo stato di crisi, tanto più se è prospettata una continuità dell'esercizio dell'impresa, ma solo ove lo svolgimento del procedimento avvenga nel rispetto delle indicazioni del legislatore, vale a dire consentendo ai creditori di votare avendo conoscenza (o avendo avuto modo di conoscere) di tutti i dati a tal fine necessari.

Ad avviso del Collegio le plurime situazioni descritte integrano la fattispecie di cui all'art.106 CCII, con conseguente arresto della procedura concordataria.

Posto che il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento per chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della società, ed analoga istanza era stata già formulata dal creditore _____, poiché solo quella di _____ era stata rinunciata, deve essere verificata in questa sede la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria richiesta.

Si riscontrano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalle rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte.

E' pacifico, e comunque emerge agli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII.

Si indica come curatore l'avv. Giannino Bettazzi, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, già Commissario giudiziale della procedura, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi nelle attività in corso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 39, 40, 41, 106 CCII,

rigettata ogni altra domanda, revoca l'apertura del concordato preventivo di _____
_____ , con sede legale in Milano, _____, C.F., P.IVA e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza –
Lodi n. _____, REA _____,



dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di _____, con sede legale in Milano, _____, C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi n. _____, REA _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante _____, nato a _____, C.F. _____
| _____ ;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina Curatore l'avv. Giannino Bettazzi;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 22.10.2025 ore 10:30;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqes* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

-ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debtrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), pure senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;

ordina al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.;

invita il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

ordina ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;

dispone la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo

Milano, 22/04/2025

Il Presidente est.

Dott. Laura De Simone

